

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

AVVISO

AI FINI DELLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI, MEDIANTE PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI SUL SITO ISTITUZIONALE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, COME DISPOSTO DAL TAR LAZIO, SEZIONE TERZA BIS, IN DATA 25/10/2021, NRG 9225/2021, ORDINANZA N. 5822/2021.

Con riferimento all'ordinanza n. 5822/2021, pubblicata in data 25/10/2021, NRG 9225/2021, dal Tar del Lazio, Sezione III bis, con cui è stata autorizzata la notificazione mediante pubblici proclami in relazione al giudizio ad oggetto, secondo le modalità stabilite dall'ordinanza n. 6116/2019, Tar Lazio, Sez. III bis NRG 7004/2019, si

AVVISA

Quanto segue:

1. Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso:

TAR LAZIO, SEZIONE III BIS, NUMERO DI REGISTRO GENERALE 9225/2021, ORDINANZA N. 5822/2021 PUBBLICATA IL 25/10/2021.

2. Indicazione del nome del ricorrente e dell'Amministrazione intimata:

Nome del ricorrente:

PETTINATO ESPEDITO VALENTINO (PTTSDT73B14D005X) nato a Corigliano Calabro (Cs) il 14/02/1973 e residente in San Ferdinando (Rc) alla Via Galileo Galilei n. 9, rappresentato e difeso come da mandato cartaceo depositato in telematico e allegato al ricorso introduttivo dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del difensore (solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it)

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Amministrazioni intime:

- **Ministero dell'Istruzione** (80185250588), in persona del Ministro p.t.,
- **Ministero dell'Istruzione – Direzione Generale- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione** - in persona del legale rappresentante p.t.;
- **Dott. Filippo Serra, in qualità di Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico;**
- **Ministero dell'Università e della Ricerca** in persona del Ministro p.t.;
- **Ministero dell'Università e della Ricerca- Segretariato Generale- Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio,** in persona del legale rappresentante p.t.;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria** (C.F. 97036700793), in persona del legale rappresentante p.t.;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria- Ambito Territoriale di Reggio Calabria- Ufficio VI,** in persona del legale rappresentante p.t.;
- **Dott. Alessandro Nicodemi, in qualità di Dirigente p.t. dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria- Ambito Territoriale di Reggio Calabria- Ufficio VI;**
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria- Direzione Generale -Ufficio I - Settore III,** in persona del legale rappresentante p.t.;
- **Dott.ssa Rosanna A. Barbieri, in qualità di Dirigente Vicario dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria- Direzione Generale -Ufficio I - Settore III;**

Nonché nei confronti dei controinteressati: MODAFFERI MARIA nata il 16/05/1965 - inserita in GPS I fascia A003 Reggio Calabria con punteggio 254; **ROCCA ANTONIO** nato il 27/06/1980 – inserito in GPS I fascia A047 Reggio Calabria con punteggio 92, in GPS I fascia A016 Reggio Calabria con punteggio 92 e in GPS I fascia A032 Reggio Calabria con punteggio 92; **ADILARDI TERESA** nata il 30/09/1970 – inserita in GPS I fascia A047 Reggio Calabria con punteggio 90; **PRINCI DOMENICA MARIA** nata il 28/07/1975 - inserita in GPS I fascia A047 Reggio Calabria con punteggio 83; **PAPASERGIO IVANO** nato il 21/04/1963 - inserito in GPS I fascia A016 Reggio Calabria

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

con punteggio 33; **CARIDI MARIAELENA** nata a LOCRI (RC) il 22/06/1987 - inserita in GPS I fascia A031 Reggio Calabria con punteggio 93,50; **MOSCHELLA GIUSEPPE** nato il 13/05/1978 - inserito in GPS I fascia A032 Reggio Calabria con punteggio 79; **FRANCO DOMENICO** nato a Melito di Porto Salvo (Rc) il 05/08/1964 – inserito in GPS I fascia A034 Reggio Calabria con punteggio 84; **NASTASI MARCO** nato il 19/08/1978 - inserito in GPS I fascia A041 con punteggio 25; **ZERBO SERENA** nata a Polistena (RC) il 20/03/1988 - inserita in GPS I fascia A041 con punteggio con punteggio 12; **LATELLA SIMONA** nata il 17/04/1985 - inserita in GPS I fascia A060 Reggio Calabria con punteggio 93,50; **CAMPOLO BRUNO** nato il 24/02/1959 – inserito in GPS I fascia A060 Reggio Calabria con punteggio 81

3. Gli estremi dei provvedimenti impugnati e sunto del ricorso.

Con **ricorso introduttivo** è stato chiesto l'annullamento e/o nullità, previa sospensione:

- A) dell'Avviso del 08/07/2021, a firma del Ministero dell'Istruzione, ed avente ad oggetto *l'Avviso apertura funzioni per la presentazione delle istanze di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle Graduatorie provinciali per supplenza e correlate graduatorie di istituto di II fascia*, nella parte in cui ha inteso ingiustamente escludere l'odierno ricorrente dall'inserimento degli Elenchi aggiuntivi della Nuova Prima Fascia delle GPS, nonché di ogni eventuale nota o pedissequo allegato;
- B) del decreto ministeriale n. 51/2021, avente ad oggetto *“Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi*, a firma del Ministero dell'Istruzione, nella parte in cui ha inteso escludere l'odierno ricorrente dagli elenchi aggiuntivi della Nuova Prima Fascia delle GPS, nonché di ogni eventuale nota o pedissequo allegato, e di tutti gli atti ad esso presupposti e/o consequenziali e/o connessi: visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l’articolo 1-quater, recante “Disposizioni urgenti in materia di supplenze”; visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l’articolo 2, comma 4-ter; visto il regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, recante “Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche, emanate in virtù dell’art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla istruzione elementare, post-elementare, e sulle sue opere di integrazione” e, in particolare, gli articoli 46, 47, 48, 49 che disciplinano i “corsi speciali di differenziazioni didattiche nelle scuole materne ed elementari”; vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”, e in particolare, gli articoli 3 e 4; vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”; visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”; visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”; visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione digitale”; visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l’articolo 8, comma 1; visto

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133”; visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 166 recante “Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione”; visto il decreto del Ministro dell'istruzione 13 giugno 2007, n. 131, recante “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante “Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della L. 24 dicembre 2007, n. 244»”; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 giugno 2015, n. 326, recante “Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l’attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente”, come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 luglio 2019, n. 666; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che dispone la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

previste dal D.P.R. n. 19/2016, come indicato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374 e, in particolare, l'articolo 9-bis, concernente la costituzione graduatorie di istituto di I fascia per il triennio 2019/22; visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 12 febbraio 2020, n. 95, concernente l'attivazione, per l'anno accademico 2019/2020, dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, ai sensi del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249; vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 recante "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo" ed in particolare gli articoli 10 e 11; visto il decreto dipartimentale 21 luglio 2020, n. 858, recante "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22. Modalità e termini di presentazione delle istanze"; vista la Convenzione tra il Ministero dell'Istruzione e l'Opera Nazionale Montessori stipulata in data 21 giugno 2019; attea la necessità di emanare, ai sensi dell'articolo 10 dell'OM 10 luglio 2020, n. 60, specifiche disposizioni per l'istituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze di prima fascia e alle correlate graduatorie di istituto e per garantire, ai fini del miglioramento qualitativo del servizio scolastico, la più ampia possibilità di utilizzo di personale in possesso del titolo di abilitazione ovvero del titolo di specializzazione sul sostegno; RILEVATO che gli elenchi aggiuntivi rivestono carattere transitorio, essendo costituiti, esclusivamente, nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle correlate graduatorie di istituto, all'atto della quale cessano di espletare ogni effetto; PRESO ATTO che l'inserimento negli elenchi aggiuntivi non interferisce sulle posizioni dei soggetti abilitati o specializzati già inseriti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e, dunque, nelle correlate graduatorie di istituto costituite per effetto di quanto

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

disposto dall'OM 10 luglio 2020, n. 60 e che tali elenchi, pubblicati nelle more della ricostituzione delle graduatorie, in ogni caso non producono effetto sui contratti a tempo determinato già stipulati per l'anno scolastico di riferimento; vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 9 febbraio 2021; visto il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria del 16 febbraio 2021; ritenuto di accogliere le proposte di modifica formulate dal CSPI, con eventuali riformulazioni finalizzate alla migliore comprensione delle disposizioni, e di non accogliere la richiesta di citare, in premessa, la legge 16 febbraio 1987, n. 46, in quanto le relative previsioni sono confluite nel Testo Unico; vista in particolare la richiesta del CSPI, in considerazione delle sperimentazioni finalizzate all'estensione del metodo differenziato Montessori nella secondaria di primo grado di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 luglio 2018, n. 539 e al decreto del Ministro dell'istruzione 27 luglio 2020, n. 75, volta ad assicurare l'assegnazione dei posti a tempo determinato sugli insegnamenti previsti dai progetti sperimentali a docenti di scuola secondaria di primo grado in possesso del titolo di formazione specifico rilasciato dall'Opera Nazionale Montessori al fine della costituzione di un elenco aggiuntivo degli aspiranti già presenti in GPS, e valutato opportuno procedere secondo le modalità di cui ai citati decreti di sperimentazione; resta l'informativa alle organizzazioni sindacali in data 14 gennaio 2021;

- C) della nota del 24/08/2021 a firma Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria- Ambito Territoriale di Reggio Calabria - Ufficio VI, avente ad oggetto "Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020; D.M. n. 51/2021 relativo alla costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60", nella parte in cui esclude il ricorrente;
- D) del decreto prot. n. 9802 del 27/08/2021, a firma del Dott. Alessandro Nicodemi, in qualità di Dirigente p.t. dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Ufficio VI -Ambito Territoriale di Reggio Calabria, e degli allegati al predetto decreto, contenenti il nome il cognome dell'odierno ricorrente il quale risulta, pertanto, ingiustamente escluso dagli elenchi aggiuntivi della prima fascia della nuove GPS per le classi di concorso di proprio

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

interesse, nonché di tutti gli atti ad esso presupposti e/o consequenziali e/o connessi e, quindi: il Decreto Legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione” e ss.mm.ii.; il D.L. 29 ottobre 2019, n. 129, che introduce modificazioni all’art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine del servizio; il D.L. 8 aprile 2020, n. 22 e, in particolare, l’art. 2, comma 4 ter, il quale prevede: “La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6 bis dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione delle istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l’approvazione di dette graduatorie da parte dell’ufficio scolastico provinciale territoriale competente”; l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.10.2020 ed in particolare, l’art. 10, rubricato Elenco aggiuntivo alle GPS, dove è disposto “1. Nelle more della ricostituzione delle GPS, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno entro il 1° luglio 2021 possono richiedere l’inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia. 2. 3. ...4. Ai fini della costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui al comma 1, è emanato specifico decreto del Ministro. All’atto della validazione della domanda di inserimento nell’elenco aggiuntivo da parte dell’Ufficio competente, il sistema provvede alla cancellazione delle posizioni nelle GPS di seconda fascia e nelle correlate graduatorie di istituto di terza fascia per i corrispondenti posti e classi di concorso”; il D.M. n. 51/2021 - relativo alla costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’art. 10 dell’O.M. n. 60/2020 - che all’art. 1, dispone quanto segue. “Nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) e delle correlate graduatorie di istituto (di seguito GI) possono richiedere l’inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021. Tale termine è fissato in via eccezionale per l'anno scolastico 2021/2022, stante l'impatto dell'emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di abilitazione. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente". la nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 12229 del 14.07.2021, con la quale si dà avviso dell'apertura delle funzioni telematiche per la presentazione della domanda di inclusione negli elenchi aggiuntivi di cui al D.M. n. 51/2021 e nella quale viene anche indicato che "Possono presentare istanza di inclusione negli elenchi aggiuntivi gli aspiranti che conseguiranno il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021;" ancora il D.M. n. 51/2021 che all'art. 7, comma 1, dispone espressamente che "Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni citate in premessa ed in particolare quelle contenute nell'OM 10 luglio 2020, n. 60 e nel DD 21 luglio 2020, n. 858 relativo;" ed in particolare in tema di esclusione dei candidati non in possesso dei requisiti di accesso alle graduatorie di che trattasi; l'art. 7, comma 8, dell'O.M. 60/2020, a norma del quale "L'aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie"; il proprio provvedimento n. 8788 del 06.08.2021 di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della provincia di Reggio Calabria; atteso che ai fini dell'inclusione negli elenchi aggiuntivi di cui sopra i candidati – ai sensi del menzionato D.M. 51/2021 - devono aver già acquisito, alla data del 20.07.2021 oppure, in base alla disposta proroga, alla data del 31.07.2021, il titolo di abilitazione oppure il titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado; considerato, che secondo le disposizioni sopra illustrate, i candidati di cui all'allegato elenco, non sono in possesso del relativo titolo di accesso agli elenchi aggiuntivi richiesto a norma del D.M. n. 51/2021; tenuto conto delle disposizioni in materia dei dati sensibili;

E) della nota prot. n. 12229 del 14/07/2021, a firma della dott.ssa Rosanna A. Barbieri, in qualità di Dirigente Vicario dell' Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria- Direzione Generale- Ufficio I - Settore III, avente ad oggetto "*D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante*

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

“Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia per l’attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi” - Avviso apertura funzioni telematiche”;

- F) del decreto prot. n. 8788 del 06/08/2021, a firma del dott. Alessandro Nicodemi, in qualità di Dirigente p.t. dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Ambito Territoriale di Reggio Calabria Ufficio VI, relativo alle pubblicazione delle impugnate Graduatorie provinciali per le supplenze ed impugnato elenco esclusi personale docente ed educativo di ogni ordine e grado valevoli per il biennio 2021-2022, nonché di tutti gli atti ad esso presupposti e/o consequenziali e/o connessi e, quindi: visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione” e ss.mm.ii.; visto il D.L. 29 ottobre 2019, n. 129, che introduce modificazioni all’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine del servizio; visto il D.L. 8 aprile 2020, n. 22 e, in particolare, l’articolo 2, comma 4 ter, il quale prevede: “La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6 bis dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione delle istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l’approvazione di dette graduatorie da parte dell’ufficio scolastico provinciale territoriale competente”; vista l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020 e, in particolare, l’articolo 8 comma 5, il quale prevede: “Gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni”; vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1290 del 22 luglio 2020, nota esplicativa sulla valutazione dei titoli di cui all’O.M. 60/2020; visto

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

l'articolo 7, comma 8 a norma del quale "L'aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie" e comma 9 per cui "fatte salve le responsabilità di carattere penale è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui sono state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità"; visto l'articolo 8, comma 6, il quale dispone che "in caso di difformità tra titoli dichiarati e titoli effettivamente posseduti i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria" e commi 7 e 8 per i quali "L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua tempestivamente i controlli delle dichiarazioni presentate".; visto il proprio provvedimento n. 7109 del 3 settembre 2020 di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze definitive della provincia di Reggio Calabria e i successivi decreti di rettifica; visto il D.M. n. 51/2021 relativo alla costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60; ESAMINATE le istanze di cui al DM sopracitato; tenuto conto delle disposizioni in materia dei dati sensibili;

G) nonché del decreto prot. n 9816 del 27/08/2021 a firma del dott. Alessandro Nicodemi, in qualità di Dirigente p.t. dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Ambito Territoriale di Reggio Calabria Ufficio VI, relativo alla impugnata Nuova pubblicazione delle impugunate GPS del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado di prima fascia, valevoli per l'anno scolastico 2021/2022, nonché di tutti gli atti ad esso presupposti e/o consequenziali e/o connessi e, quindi: visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione" e ss.mm.ii.; visto il D.L. 29 ottobre 2019, n. 129, che introduce modificazioni all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine del servizio; visto il D.L. 8 aprile 2020, n. 22 e, in particolare, l'articolo 2, comma 4 ter, il quale prevede: "La

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6 bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione delle istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente"; vista l'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020 e, in particolare, l'articolo 8 comma 5, il quale prevede: "Gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni"; vista la nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1290 del 22 luglio 2020, nota esplicativa sulla valutazione dei titoli di cui all'O.M. 60/2020; visto l'articolo 7, comma 8 a norma del quale "L'aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie" e comma 9 per cui "fatte salve le responsabilità di carattere penale è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui sono state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità"; visto l'articolo 8, comma 6, il quale dispone che "in caso di difformità tra titoli dichiarati e titoli effettivamente posseduti i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria" e commi 7 e 8 per i quali "L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua tempestivamente i controlli delle dichiarazioni presentate"; visto il proprio provvedimento n. 7109 del 3 settembre 2020 di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze definitive della provincia di Reggio Calabria e i successivi decreti di rettifica; visto il D.M. n. 51/2021 relativo alla costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60; vista la nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 12229 del 14.07.2021, con la quale si dà avviso dell'apertura delle funzioni telematiche per la presentazione della domanda di inclusione negli elenchi aggiuntivi di cui al D.M. n. 51/2021 e nella quale viene

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

anche indicato che “Possono presentare istanza di inclusione negli elenchi aggiuntivi gli aspiranti che conseguiranno il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021;” visto, altresì, il proprio decreto n. 8788 del 06.08.2021 di pubblicazione sul sito web di questo Ufficio delle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado valevoli per l’a.s. 2021/2022. ESAMINATI i reclami pervenuti dai candidati inseriti negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle graduatorie delle supplenze provinciali nonché quelli prodotti dai candidati collocati già in prima e in seconda fascia; PRESO ATTO, che nell’elaborazione delle graduatorie di supplenza il sistema informativo, attraverso il quale vengono elaborati i dati dei candidati, non sempre ha garantito una puntuale trasposizione del punteggio del servizio e dei titoli dalla precedente posizione alla nuova posizione assunta dai candidati partecipanti alla procedura di che trattasi; ACCERTATE e risolte a livello informatico le incongruenze di punteggio attribuito dal sistema informativo e definite le nuove posizioni dei candidati; visto, infine, il proprio provvedimento prot. n.9802 del 27.08.2021, di esclusione dalle graduatorie dei candidati che avevano prodotto domanda per l’inserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi poiché non in possesso di titolo di accesso, così come richiesto dal D.M. n. 51/2021; ATTESO, l’imminente avvio della procedura di reclutamento di personale docente, secondo quanto disposto dall’art. 59, comma 4, del D.L. 73/2021, che riguarda le classi di concorso: A011, A012, A013, A020, A022, A026, A041, A065, AA25, AB24, ADMM, AJ56, B011 e B015; considerato che in questa fase di inizio di anno scolastico nonché in vista dell’imminente avvio della procedura di reclutamento sopra appena citata, ex art. 59, comma 4, D.L. 73/2021, si rende necessario procedere a nuova pubblicazione delle classi di concorso sopra elencate, rinviando la nuova pubblicazione delle graduatorie delle rimanenti classi di concorso alla definizione di tutti i reclami pervenuti;

H) del decreto prot. n. 10103 del 04/09/2021 di ripubblicazione delle impugunate GPS per l’a.s. 20-21 ed elenco incrociato di sostegno, a firma del dott. Alessandro Nicodemi, in qualità di Dirigente p.t. dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Ambito Territoriale di Reggio Calabria Ufficio VI, nonché di tutti gli atti ad esso presupposti e/o consequenziali e/o connessi e, quindi: visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione” e ss.mm.ii.; visto il D.L. 29 ottobre 2019, n. 129, che introduce modificazioni normative - all’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107 - volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine del servizio; visto il D.L. 8 aprile 2020, n. 22 e, in particolare, l’art. 2, comma 4 ter, il quale prevede: “La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6 bis dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione delle istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l’approvazione di dette graduatorie da parte dell’ufficio scolastico provinciale territoriale competente”; visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; visto il D. Lgs. n. 7 marzo 2005 n. 82, recante codice dell’Amministrazione Digitale; visto il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101; vista l’O.M. n. 60 del 10/07/2020 con la quale sono disposte “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo; visto il proprio provvedimento n. 7109 del 3 settembre 2020 di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze definitive della provincia di Reggio Calabria e i successivi provvedimenti di rettifica; visto in particolare, l’art. 8 commi 5, 6, 7 e 8, della suddetta ordinanza, che prevedono quanto segue. “5. Gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni. 6. In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all’esclusione dalla graduatoria. 7. L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. 8. All’esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

che li ha effettuati comunica l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020". vista la nota del M.I. prot. 1588 dell'11 settembre 2020, in ordine alle attività di verifica da parte delle istituzioni scolastiche e convalida al SIDI da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale dei punteggi e delle posizioni occupate dai candidati nelle graduatorie provinciali per le supplenze e conseguenti graduatorie d'istituto; visti, dunque, gli esiti dei controlli effettuati dalle Istituzioni Scolastiche sedi di primo servizio dei candidati destinatari di contratto individuale di lavoro a tempo determinato a.s. 2020/2021; ATTESO, che degli esiti del controllo effettuato i Dirigenti Scolastici hanno dato atto nella posizione informatica presente al Sidi, per ciascun candidato coinvolto nella verifica, inserendo apposito atto sottoscritto dallo stesso dirigente che comunica l'esito della verifica stessa a quest'Ufficio Scolastico. Al riguardo, quest'Ufficio, previa valutazione, ha provveduto alla convalida a sistema dei dati contenuti nella domanda, dando comunicazione all'interessato; vista la nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1290 del 22 luglio 2020, esplicativa sulla valutazione dei titoli di cui all'O.M. 60/2020; visto il D.M. n. 51/2021 relativo alla costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020; vista la nota del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 12229 del 14.07.2021, con la quale si dà avviso dell'apertura delle funzioni telematiche per la presentazione della domanda di inclusione negli elenchi aggiuntivi di cui al D.M. n. 51/2021 e nella quale viene anche indicato che "Possono presentare istanza di inclusione negli elenchi aggiuntivi gli aspiranti che conseguiranno il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021;" visto le seguenti disposizioni dell'O.M. 60/2020. Articolo 7, comma 8 a norma del quale "L'aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie". Art. 7, comma 9 per cui "Fatte salve le responsabilità di carattere penale è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

della loro vigenza, l'aspirante di cui sono state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità"; visto, altresì, il decreto n. 8788 del 06.08.2021 di quest'Ufficio di prima pubblicazione sul sito web delle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado valevoli per l'a.s. 2021/2022; ESAMINATI i reclami pervenuti dai candidati inseriti negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle graduatorie delle supplenze provinciali nonché quelli prodotti dai candidati collocati già in prima e in seconda fascia; visto, il proprio provvedimento prot. n. 9802 del 27.08.2021, di esclusione dalle graduatorie dei candidati che hanno prodotto domanda per l'inserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi di prima fascia poiché non in possesso di titolo di accesso, come richiesto dal D.M. n. 51/2021; visto, il proprio provvedimento prot. n. 9816 del 27.08.2021, di pubblicazione sul sito web di quest' Ufficio, delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado di prima fascia, valevoli per l'anno scolastico 2021/2022, per le sole classi di concorso coinvolte nella procedura straordinaria di reclutamento di cui all'art. 59, comma 4, D.L. n. 73/2021; CONSIDERATA, infine, la necessità di garantire ordinate graduatorie provinciali delle supplenze corrispondenti ai titoli dichiarati e posseduti dai candidati partecipanti alla procedura nonché tenendo conto di tutti gli interventi che la complessa procedura di formazione di dette graduatorie comporta;

- I) dell'ordinanza ministeriale n. 60/2020, a firma del Ministero dell'Istruzione, avente ad oggetto l'aggiornamento e l'istituzione delle Nuove Graduatorie Provinciali per le Supplenze, nonché di ogni eventuale nota o pedissequo allegato nei limiti dell'interesse, nonché di tutti gli atti ad essa presupposti e/o consequenziali e/o connessi che qui si trascrivono integralmente: il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l'articolo 1-quater, recante "Disposizioni urgenti in materia di supplenze", che introduce modificazioni all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, volte

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine del servizio; visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica", convertito, con modificazioni, dalla legge 06 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l'articolo 2, comma 4-ter, il quale prevede: "In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti. Detta ordinanza del Ministro dell'istruzione è adottata sentiti contestualmente il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), entro i termini previsti dall'articolo 3 del presente decreto, e il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, che procede alla verifica entro il medesimo termine. I termini per i controlli, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, relativi alla predetta ordinanza, sono ridotti a quindici giorni. La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti"; vista la legge 19

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

novembre 1990, n. 341, recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari” e, in particolare, gli articoli 3 e 4; vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”; vista il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico” e, in particolare, l’articolo 4, comma 5, il quale prevede che “con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti”; visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”; visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione digitale”; visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l’articolo 8, comma 1; visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e, in particolare, l’articolo 15, commi 3-bis e 3-ter; vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, l’articolo 1, comma 107, il quale prevede che “[...] in occasione dell’aggiornamento previsto nell’anno scolastico 2019/2020, l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all’articolo 5,

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59“; visto il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21 e, in particolare, l’articolo 1, comma 10-bis; visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante “Proroga e definizione di termini”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 e, in particolare, l’articolo 4, comma 4; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e, in particolare, l’articolo 14, commi 2 e 3; visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133”; visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, recante “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”; visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante “Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416,

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

della L. 24 dicembre 2007, n. 244»”; visto il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 7 maggio 2014, assunto al protocollo in data 15 maggio 2014, con numero 308, recante “Disposizioni inerenti le tabelle di valutazione dei titoli della II fascia e III fascia delle graduatorie di istituto, in applicazione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249; visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 giugno 2015, n. 326, recante “Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l’attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente”, come modificato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 15 luglio 2019, n. 666, visto il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante “Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2”; visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che “dispone la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016, come indicato nell’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo”; visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374 e, in particolare, l’articolo 9-bis, concernente le graduatorie di istituto di I fascia; visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 15 luglio 2019, n. 666, recante “Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l’attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente”; attesa la necessità di emanare, ai sensi dell’articolo 2, comma 4-ter, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, disposizioni recanti specifiche misure concernenti le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come novellati dal medesimo decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, e le procedure di conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo, tenendo conto che la limitazione a un biennio della validità delle predette graduatorie è funzionale all’allineamento delle procedure di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento con le Graduatorie provinciali per le supplenze e

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

conseguentemente con le graduatorie di istituto, da disciplinare con specifico regolamento; vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 1° luglio 2020; visto il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria del 7 luglio 2020; ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali; ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di eliminare i commi 2 e 3 dell'articolo 2 e i commi 14 e 15 dell'articolo 13 dell'ordinanza in quanto gli stessi sono funzionali ad assicurare una disciplina organica delle operazioni e coordinano disposizioni previste da norme di rango primario; ritenuto di non poter accogliere le richieste del CSPI di modificare all'articolo 3 i commi 5 lettera b) e 7 lettera b) punto i e le conseguenti modifiche proposte all'articolo 8, comma 1, lettera b) e all'articolo 13, comma 17, lettera d), prevedendo la costituzione di un elenco provinciale aggiuntivo distinto dalle graduatorie in quanto si aggraverebbe la procedura senza modificarne gli effetti; ritenuto di non poter accogliere le richieste del CSPI di modificare l'articolo 3, comma 6, lettera b punto ii, sub. 1 poiché in contrasto con l'articolo 1-quater, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 che prevede espressamente il possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1 lettera b) e 2 lettera b) del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59; ritenuto di non poter accogliere le richieste del CSPI di modificare l'articolo 3, comma 7, lettere a) e b) e l'articolo 12, commi 5, 6 e 7 prevedendo la precedenza sui posti di sostegno dei soggetti abilitati in quanto il possesso dell'abilitazione è già valorizzato con il riconoscimento di specifico punteggio nella tabella titoli e la predetta abilitazione, per i gradi specificati, non costituisce più titolo di accesso alle procedure di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità; ritenuto di poter accogliere in parte la richiesta di riformulare l'articolo 3, comma 8, in quanto la semplificazione proposta è generica e non tiene conto della peculiarità dei requisiti di accesso alla seconda fascia per il personale educativo, mentre è accolto l'inserimento tra i titoli del diploma di laurea in Scienze dell'Educazione; ritenuto di non poter integrare l'articolo 4, commi 1 e 2, in quanto la modifica è in contrasto con le previsioni contenute all'allegato E del D.M. 9 maggio 2017 n. 259; ritenuto di non poter

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

accogliere la richiesta del CSPI di modificare l'articolo 7, comma 3, aumentando a 20 giorni il termine minimo per la presentazione delle istanze a garanzia della conclusione della procedura in tempo utile per la costituzione delle graduatorie per le supplenze per l'anno scolastico 2020/21; ritenuto di non poter accogliere la richiesta di inserire i commi 5, 7, 8 e 9 dell'articolo 7 in un nuovo articolo 7-bis per ragioni di economicità nella stesura dell'atto; ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'articolo 7, comma 12, lettera b) in quanto la dichiarazione di valore è prevista dalla normativa vigente; ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'articolo 11, comma 1, lettera b) e comma 4 poiché si porrebbe in contrasto con la previsione di cui al comma 6-ter dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124; ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'articolo 11, comma 1, lettera c) in quanto in contrasto con l'articolo 1-quater comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126; ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modifica dell'articolo 12, comma 3, in quanto la disciplina delle modalità di convocazione sarà oggetto di eventuale successivo provvedimento; ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'articolo 12, comma 8, in quanto l'individuazione di uno strumento giuridico che consenta di utilizzare le precedenti graduatorie non può costituire oggetto della presente ordinanza; ritenuto di non poter accogliere la proposta del CSPI di aumentare a 48 ore il preavviso per la trasmissione della proposta di assunzione e per la presa di servizio di cui all'articolo 13, comma 3, in quanto pregiudicherebbe la funzionalità del servizio scolastico; ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di integrare i dati essenziali relativi alla supplenza di cui all'articolo 13, comma 4, con il plesso scolastico di servizio in quanto soggetto a possibile mutamento nel corso dell'incarico; ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modifica dell'articolo 13, commi 9, 12 e 13, in quanto tautologica; ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modifica dell'articolo 14, comma 1, lettera b) punto i in quanto comporterebbe un rallentamento delle operazioni; ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di inserire all'articolo 14, comma 2, la previsione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007 n. 131 al fine di garantire l'omogeneità nelle procedure di attribuzione delle supplenze e di non poter accogliere, altresì, la richiesta di integrazione

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

con l'articolo 8 comma 2 del predetto DM in quanto la previsione è già contenuta nel testo dell'ordinanza; ritenuto di non accogliere la richiesta di inserire all'articolo 16 un comma relativo al trattamento dei dati personali in quanto sarà oggetto di diverso provvedimento; ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di mantenere le tabelle attualmente in vigore, di cui al DM 131/2007 e al DM 374/2017, in quanto le graduatorie di cui alla presente ordinanza e le relative tabelle di valutazione dei titoli rappresentano una innovazione disposta dal legislatore e non una semplice ricomposizione delle graduatorie previgenti e in quanto si verrebbe a ingenerare una palese e ingiustificabile disparità di trattamento tra gli aspiranti; ritenuto attese le osservazioni del CSPI medesimo, dalle quali emerge in ogni caso l'esigenza di rivedere le tabelle di valutazione dei titoli, di accogliere, diversamente, le richieste del predetto consesso di modificare le tabelle di valutazione dei titoli professionali ed artistici, avendo riguardo a disporre integrazioni che non coinvolgano un intervento discrezionale nella valutazione e garantendo un equo bilanciamento dei punteggi riconosciuti, ferma restando l'impossibilità di un consolidamento dei titoli in precedenza valutati, nonché di reintrodurre, nella tabella A/1, la valutazione delle abilitazioni acquisite antecedentemente all'istituzione del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, come già previsto dal citato DM 374/2017; resa l'informativa alle organizzazioni sindacali in data 30 giugno 2020 e 1° luglio 2020; sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

- J) Del DM n. 242 del 03/07/2021, a firma del Ministero dell'Istruzione, avente ad oggetto la Procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, se inteso in senso lesivo ed escludente per la parte istante, nonché di tutti gli atti richiamati nelle premesse dell'impugnato atto che qui si hanno per integralmente trascritti del il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante «*Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti*», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l'articolo 1; l'articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID- 19, per*

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»; la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»; la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»; la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico»; la legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» e, in particolare, l'articolo 39; il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'Amministrazione digitale»; il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'articolo 8, comma 1; la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l'articolo 13; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, concernente «Regolamento recante disposizioni per la

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133»; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante «Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 ottobre 2015 n. 850, recante «Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n.107»; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016, come indicato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo; il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 12 febbraio 2020, n. 95, concernente l'attivazione, per l'anno accademico 2019/2020, dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249; l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 recante «Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo» ed in particolare gli articoli 10 e 11; il decreto del Ministro dell'Istruzione 3 marzo 2021, n. 51, recante «Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi»; il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19 aprile 2018, relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca, Sezione Scuola, valido per il triennio 2016 – 2018, tuttora vigente; il decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 498, recante «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria»; il decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499, recante «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», come modificato e integrato dai decreti dipartimentali n. 649 del 3 giugno 2020 e n. 749 del 1° luglio 2020; la necessità di disciplinare, a norma dell'articolo 59, comma 9, del citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, «le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi nel limite dei posti vacanti e disponibili di cui al comma 4, la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova disciplinare di cui al comma 7, le modalità di formazione delle commissioni della prova disciplinare, i requisiti dei componenti e le modalità di espletamento della suddetta prova»; la richiesta di acquisizione del parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) inoltrata in data 23 luglio 2021; il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria del 29 luglio 2021; di accogliere le proposte di modifica formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali; di non accogliere la richiesta del CSPI di modificare l'articolo 3, comma 2, l'articolo 4, commi 2 e 8 e l'articolo 6, comma 4, in quanto le specificazioni proposte risultano già disciplinate dalla normativa vigente o superflue ai fini del presente decreto; di non accogliere la proposta di modifica del CSPI relativa all'articolo 6, comma 2, in quanto il termine per la conclusione della valutazione del percorso annuale di formazione iniziale e prova è già previsto dalla normativa vigente in materia mentre la disciplina del giudizio di idoneità è demandata dall'articolo 8, comma 4, alla commissione nazionale; ritenuto infine, di non poter accogliere le proposte del CSPI di attribuire al giudizio

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

espresso dal Comitato di valutazione “un peso significativo che sia il punto di partenza della valutazione di competenza della Commissione” e di modificare l’articolo 8, comma 1, in quanto non appaiono conformi alle disposizioni normative vigenti; resa l’informativa alle Organizzazioni sindacali rappresentative del comparto “Istruzione e Ricerca” in data 21 luglio 2021;

K) del Decreto Ministeriale n. 228 del 23/07/2021, a firma del Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro p.t., avente ad oggetto “Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2021/22”, riguardante il contingente delle nomine, nella parte in cui non è prevista la partecipazione della parte ricorrente ai piani di reclutamento, in quanto docente abilitata all’estero; Nonché ove occorra, di tutti gli atti e provvedimenti richiamati nell’epigrafe dell’impugnato provvedimento che qui si hanno per integralmente trascritti: vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”; visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica” e, in particolare, l’articolo 39, come modificato dall’articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dall’articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”; visto il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, recante “Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università”; vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)” e, in particolare, l’articolo 2, commi 411 e seguenti; visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

pubblica e la perequazione Tributaria” e, in particolare, l'articolo 64; visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell'ordinamento militare” e, in particolare, gli articoli 678, comma 9, e 1014; visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 che, all'articolo 9, comma 19, fissa al 31 agosto di ogni anno il termine entro il quale effettuare le immissioni in ruolo; visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”; visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca” e, in particolare, l'articolo 15, comma 2 e seguenti, relativi alla stabilizzazione dei posti di sostegno agli alunni con disabilità; vista la legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, e in particolare l'articolo 1, commi da 110 a 114 e il comma 20; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" e, in particolare, l'articolo 1, commi 729 e 730; visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e, in particolare, l'articolo 14, comma 7; visto il decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”; visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”; visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 230, commi 1 e 2; visto il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” e, in particolare, gli articoli 58 e 59; visto il decreto del Ministro dell’istruzione 27 giugno 2020, n. 40, recante “Istituzione delle fasce aggiuntive alle graduatorie dei concorsi di cui all'articolo 4, comma 1- quater, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, per la scuola dell'infanzia e primaria, e di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado” visto il decreto del Ministro dell’istruzione 8 agosto 2020, n. 91, recante “Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2020/21”; visti i decreti direttoriali 23 febbraio 2016, numeri 105, 106 e 107, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4^a Serie speciale, n. 16 del 26 febbraio 2016, con i quali il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha indetto le procedure concorsuali per il reclutamento di personale docente della scuola dell'infanzia e primaria, secondaria di I e II grado, nonché per i posti di sostegno; visto il decreto direttoriale 1° febbraio 2018, n. 85, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie Speciale Concorsi ed esami, n. 14 del 16 febbraio 2018, con il quale è stato indetto, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno; visto il decreto direttoriale 7 novembre 2018, n. 1546, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie Speciale Concorsi ed esami del 9 novembre 2018, con il quale è stato indetto, ai sensi dell’articolo 4, comma 1-quater, lettera b) del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, il concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia e

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

primaria, su posto comune e di sostegno; visto il decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie Speciale Concorsi ed esami n. 34 del 28 aprile 2020, con il quale è stata indetta, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno; visto il decreto dipartimentale 8 luglio 2020, n. 783, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie Speciale Concorsi ed esami n. 53 del 10 luglio 2020, recante modifiche e integrazioni al decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510; visto il decreto dipartimentale 11 giugno 2021, n. 826, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie Speciale Concorsi ed esami n. 47 del 15 giugno 2021, recante "Disposizioni modificative, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041"; visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19 aprile 2018; considerato che il numero dei posti vacanti e disponibili, al termine delle operazioni di mobilità, al netto dell'esubero, risulta pari a n. 112.883; considerato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali e, di conseguenza, eventuali posizioni di esubero devono essere riassorbite tra le province della regione stessa; considerato che, al termine delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2021/2022, il personale docente in situazione di esubero è pari a 324 unità; preso atto che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Economia e Finanze, con nota 13793 del 15 luglio 2021, ha trasmesso il parere del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato che ha ritenuto di poter dar seguito alla richiesta di autorizzazione alle nomine in ruolo per un numero di posti pari a 112.473; considerato che, pertanto, il contingente per le nomine in ruolo di personale docente deve essere rideterminato nel numero complessivo di n. 112.473 posti, con riduzione del contingente in proporzione alle disponibilità di ciascuna regione rispetto

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

al totale; ritenuto prioritario avviare con celerità e anticipo, rispetto alla tempistica seguita nei precedenti anni scolastici, le operazioni tecniche di immissione in ruolo per il corretto avvio dell'anno scolastico 2021/2022, anche in considerazione della perdurante emergenza pandemica; ritenuto necessario disporre la ripartizione dei contingenti per l'assunzione a tempo indeterminato tra i diversi gradi di istruzione, al fine di garantire dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 la presenza in servizio dei docenti nell'ambito del contingente autorizzato per le nomine in ruolo; sentite le Organizzazioni sindacali;

- L) Nonché della nota 25089 del 06/08/2021, avente ad oggetto “Anno scolastico 2021/2022 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. Trasmissione DM n. 242 del 30.7.2021”, se intesa in senso lesivo per la ricorrente.
- M) Della nota prot. n. 21317 del 12/07/2021 a firma del dott. Filippo Serra, in qualità di Direttore Generale p.t. del Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico, avente ad oggetto “D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante “*Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi*”. Avviso apertura funzioni telematiche”, nella parte in cui prevede l'esclusione della parte ricorrente.
- N) Del DD n. 858/2020, a firma del Dott. Marco Bruschi, capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione- Direzione Generale per il Personale Scolastico, nonché di ogni eventuale nota o pedissequo allegato, avente ad oggetto “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22. Modalità e termini di presentazione delle istanze”, i seguenti atti di formazione del provvedimento impugnato e richiamati nell'epigrafe dello

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

stesso che qui si impugnano: visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l’articolo 1-quater, recante “Disposizioni urgenti in materia di supplenze”; visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 06 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l’articolo 2, comma 4-ter; vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”; vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”; visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”; visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione digitale”; vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, l’articolo 1, comma 107; visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133”, come integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259; vista l’ordinanza del Ministro dell’Istruzione del 10 luglio 2020, n. 60 recante “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”; attesa la necessità di dare tempestivamente attuazione a quanto l’ordinanza del 10 luglio 2020, n. 60 prevede all’articolo 7, comma 3;

- O) Nonché come già sopra specificato, ove occorra, delle graduatorie Nuova Prima Fascia delle GSP, e relativi Elenchi aggiuntivi, nella parte in cui hanno escluso l’odierno ricorrente per le classi di concorso e provincia di interesse, nonché di tutti i provvedimenti escludenti e di rigetto pubblicati dall’amministrazione scolastica, nella parte in cui intendono escludere l’odierno ricorrente dai predetti elenchi e graduatorie;
- P) Dell’Avviso prot. 0005636 del 2 aprile 2019 a firma del Miur- Direttore Generale dott. ssa Maria Assunta Palermo, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione- Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione- Segreteria del Direttore, nonché dei pedissequi allegati ivi compresa, se intesa in senso lesivo per l’istante, nonché di ogni provvedimento eventualmente di rigetto, nonché di ogni silenzio eventualmente serbato;
- Q) Nonché, ove occorra, per le medesime e succitate ragioni, il DM. 131 del 13 giugno 2007, a firma del Ministero della Pubblica Istruzione, ed avente ad oggetto “Regolamento supplenze docenti”, ivi compreso eventuali e pedissequi allegati e note, e degli atti richiamati nelle premesse dell’atto gravato e che qui si trascrivono ed impugnano: *Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e, in particolare, l’articolo 4; Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23*

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e in particolare l'articolo 1, commi 72 e 78; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e in particolare gli articoli 14 e 15; Visto il decreto legge 7 aprile 2004 n. 97, convertito dalla legge 143 del 4 giugno 2004; Visto il Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo adottato con D.M. 25 maggio 2000, n. 201; Considerata la necessità di apportare modifiche ed integrazioni alle norme contenute nel predetto Regolamento; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 comma 605; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 7 maggio 2007; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e il relativo nulla-osta del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri reso in data 1° giugno 2007. Nonché, ove occorra, per le predette ragioni, del Dm n. 374 del 1 giugno 2017 avente ad oggetto "Titoli di accesso alla II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto- Requisiti generali di ammissione - Composizione delle graduatorie di circolo e di istituto- Norme relative alla valutazione"- Moduli di domanda - Tabelle di valutazione dei titoli" a firma del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e dei relativi atti presupposti che qui si impugnato e trascrivono integralmente: vista la Legge 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e, in particolare, l'art. 4; visto il Decreto Legge 7 aprile 2004 n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004 n. 143 recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004/2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università; visto il Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante "Codice dell' Amministrazione digitale" e successive modificazioni; vista la Legge 18 giugno 2009 n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile ed in particolare l'articolo 32; visto il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, recante: «Misure urgenti in materia

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

di istruzione, università e ricerca», ed in particolare l'art. 5 comma 4-bis e l'art. 15 commi 3-bis e 3-ter; vista la Legge 6 agosto 2013 n. 97, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2013" ed in particolare l'art. 7; vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; visto il Decreto Legge 30 dicembre 2015 n. 210, convertito in Legge 25 febbraio 2016 n. 21, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" ed in particolare, l'art. 1, comma 10bis; visto il Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito in Legge n.19 del 27 febbraio 2017, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" ed in particolare l'art. 4 comma 4; visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni; visto il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016 n. 19, recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a) del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133; visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 13 giugno 2007 n. 131 concernente Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della Legge 3 maggio 1999 n. 124; visto in particolare, l'art. 9, comma 1, del predetto Regolamento, che rinvia ad un apposito decreto ministeriale la definizione dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto e per la formazione delle graduatorie medesime; visto il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249, recante Regolamento concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della L. n. 244 del 24 dicembre 2007" e successive modificazioni; visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 7 maggio 2014, assunto al protocollo in data 15 maggio 2014, con numero 308, recante

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

"Disposizioni inerenti le tabelle di valutazione dei titoli della II fascia e III fascia delle graduatorie di istituto, in applicazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca l 0 settembre 2010, n. 249, e successive modificazioni"; visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca l aprile 2014 n. 235, recante disposizioni per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio scolastico 2014/15,2015/16,2016/17; visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 3 giugno 2015 n. 326, recante "Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente"; visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016 n. 92, recante "Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2"; visto il parere del Consiglio di Stato del 5 giugno 2013 sull'inclusione in seconda fascia di istituto di coloro che hanno conseguito il diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/02; vista la nota/circolare prot. n. 5274 del 7 ottobre 2013, a firma del Direttore Generale degli Ordinamenti e l'autonomia Scolastica, concernente le competenze linguistiche necessarie per l'esercizio della professione di docente; visto il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca n.259 del 9 maggio 2017 di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso di cui al D.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19; considerata la necessità di adeguare le disposizioni oggetto del presente decreto alle questioni sollevate dalla Commissione Europea con il caso Eu Pilot 8045115IEMPL ("Punteggio assegnato alle qualifiche professionali ottenute dagli insegnanti in Stati membri diversi dall'Italia, ai fini del loro collocamento nelle graduatorie scolastiche"); considerata l'urgenza di impartire disposizioni per la presentazione delle domande degli aspiranti per la costituzione delle graduatorie di istituto in tempi utili per regolare l'avvio dell'anno scolastico 2017/2018; acquisito in data 17 maggio 2017 il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione reso all'adunanza plenaria del 10 maggio 2017. Nonché incidentalmente ed ove occorra dei decreti di aggiornamento delle graduatorie provinciali seconda fascia relativi al triennio appena trascorso. Nonché, in premessa all'impugnato dm 374/2019, del ritenuto di poter accogliere tutte le richieste formulate dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

menzionato parere, ad eccezione di quelle di seguito indicate; ritenuto di non poter accogliere la richiesta di accordare il punteggio aggiuntivo di cui alla Tabella A, A.4), ai titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti dal Ministero quali analoghi a quelli di cui alle lettere a), b), c) d) e e) del medesimo paragrafo A.4), unicamente previa verifica della presenza di prove selettive o dell'accertamento della durata del relativo percorso di abilitazione professionale, atteso l'obbligo di non discriminazione dei lavoratori e delle lavoratrici che hanno acquisito detti titoli di abilitazione alla luce della citata normativa europea in materia di riconoscimento dei titoli professionali rilasciati dagli Stati membri; ritenuto di poter accogliere la richiesta di limitare la valutazione delle certificazioni informatiche a quelle rilasciate da soggetti a tal fine accreditati dagli enti di riferimento con relativa riduzione dei punteggi riconosciuti fino ad un massimo di 2 punti; ritenuto di non accogliere la richiesta di riduzione del punteggio riconosciuto al Dottorato di ricerca, ai Diplomi di specializzazione, ai Master e ai Corsi di perfezionamento di cui al paragrafo D della Tabella di valutazione dei titoli, in ragione dei contenuti di approfondimento e qualificazione professionale insiti nel conseguimento di titoli di studio post-universitario coerenti con l'interesse selettivo del Ministero; ritenuto di aver accolto la richiesta di adeguata specificazione del titolo di Diploma magistrale, Diploma triennale di scuola magistrale e titoli sperimentali equiparati in conformità del richiamato parere rilasciato dal Consiglio di Stato, sezione II, del 5 giugno 2013;

- R) Della nota prot. n. 25348 del 17/08/2021 a firma del Ministero dell'Università e della Ricerca- Segretariato Generale- Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, avente ad oggetto “corsi spagnoli e rumeni di specializzazione nel sostegno agli alunni disabili”;
- S) Della nota prot. n. 21304 del 18/08/2021 a firma della dott.ssa Giuseppina Lotito, in qualità di Dirigente p.t. dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia UFFICIO III Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, avente ad oggetto “D.M. n. 51 del 3 marzo 2021. Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie GPS del personale docente ed educativo, in applicazione dell'art. 10 dell'O.M. 60/2020, e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi. Riscontro diffide pervenute in merito ad esclusione docenti da elenchi aggiuntivi prima fascia GPS”;

T) Dell’avviso prot. n. 25187 del 09/08/2021 a firma del dott. Filippo Serra, in qualità di Direttore Generale p.t. del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico, avente ad oggetto “D.M. 30.7.2021, n. 242. Avviso apertura funzioni per la presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato ai sensi dell’art. 59 comma 4 del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 2021 n. 106 e dell’art. 2, comma 4, lettere a) e b), dell’Ordinanza ministeriale 10.7.2020, n. 60”.

Sunto dei motivi:

- Il presente giudizio verte sulla domanda di partecipazione per le Graduatorie Provinciali per le Supplenze di Reggio Calabria, elenchi aggiuntivi della Nuova Prima fascia delle GPS, presentata dal ricorrente, poiché già inserito nella seconda fascia delle nuove GPS di Reggio Calabria.
- Nello specifico, l’odierno istante, che ha conseguito l’abilitazione all’estero, proponeva ricorso, lamentando la sua esclusione dagli elenchi aggiuntivi della Nuova Prima fascia delle GPS di Reggio Calabria.
- Le doglianze eccepite con il ricorso riguardano i seguenti motivi:

A. In limine, la ricorrente ribadisce la GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.

Una tematica analoga a quella in esame è stata già affrontata in occasione del contenzioso riguardante le GAE, ed anche in tale vicenda si pose lo stesso quesito circa l’individuazione dell’organo competente.

La tesi a cui la giurisprudenza è giunta, come anche ribadito di recente dal Consiglio di Stato Sez. VI con sentenza n. 2007/2021, è quella della **doppia tutela**.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Pertanto, come accade nel caso di specie, quando oggetto del contenzioso sia la richiesta di annullamento della norma contenuta nel provvedimento amministrativo impugnato, la giurisdizione spetta al Giudice Amministrativo.

In effetti, la parte ricorrente domanda la demolizione dell'ostacolo giuridico, cioè l'estromissione di tale norma dal mondo del diritto, con la conseguenza che il giudice competente non può che essere il Giudice Amministrativo.

Nello stesso ordine di idee si è espressa anche la Corte di Cassazione (si veda, *ex plurimis*, Cass. SS. UU. del 2013, sent. n. 27991; Cass. SS.UU. 15 dicembre 2016 sent. n. 25840), la quale ha stabilito che nel momento in cui si discute della *regola* di accesso (*an*), la giurisdizione spetta al Giudice Amministrativa.

D'altronde, rimettere la presente vertenza al giudizio dei Tribunali del Lavoro locali, darebbe vita, prima di giungere ad un pronunciamento univoco e nomofilattico, ad esiti altrettanto locali e disomogenei, con la conseguenza che alcuni docenti potrebbe essere o meno inseriti nelle graduatorie di proprio interesse in base all'orientamento del Foro, benché il titolo di accesso e la problematica siano le medesime e rientranti nella stessa fattispecie.

I. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELL'O.M. n. 60/2020- VIOLAZIONE L. n. 159/2019 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE D.L. 22/2020- ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DI POTERE- ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE - ILLOGICITA' MANIFESTA- VIOLAZIONE DLGS N. 206/2007 – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE – 2013/55/CE – VIOLAZIONE DL 73/2021- VIOLAZIONE L. N. 106/2021.

1.1. Il ricorrente evidenzia come la normativa contenuta nell'ordinanza n. 60/2020 sia chiara nel prevedere come sia possibile per i docenti abilitati all'estero ottenere l'ammissione, con

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

riserva, nella Nuova Prima Fascia delle GPS, in attesa di conseguire il decreto di equipollenza del proprio titolo.

Tuttavia, il Ministero lede il predetto provvedimento e, dunque, giunge ad una conclusione contraddittoria, in quanto sostiene che la parte ricorrente andrebbe esclusa perché non titolare del decreto di riconoscimento del titolo estero in Italia (da conseguire entro il 31/07/2021).

In realtà, l'ordinanza n. 60/2020, da cui sono scaturiti i recenti elenchi aggiuntivi, prevede, quale unico requisito per accedere negli elenchi aggiuntivi della Nuova Prima Fascia delle GPS, l'aver presentato la relativa domanda di equipollenza del titolo e non anche l'aver già ottenuto il decreto di equipollenza.

Nello specifico, l'ordinanza n. 60/2020 sancisce che “qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo” (art. 7 comma 4, lett. e).

Inoltre, la stessa ordinanza, con riferimento agli elenchi aggiuntivi, ha previsto che “Nelle more della ricostituzione delle GPS, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno entro il 1° luglio 2021 possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia” (art. 10, comma 1, ord. n. 60/2020).

1.2. Pertanto, benché la pretta ordinanza preveda, ai fini dell'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle Nuove Graduatorie Provinciali per le Supplenze, il mero invio della domanda ai fini del riconoscimento, il successivo ed impugnato decreto n. 51/2021, allegato all'impugnato Avviso, che, peraltro, nelle proprie premesse richiama l'ordinanza n. 60/2020, stabilisce, invece, come: *“La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente”* (art. 1 comma 1).

Tale prescrizione, dunque, è stata ingiustamente intesa in senso limitativo per i docenti abilitati all'estero e, comunque, in senso contrario all'ordinanza ministeriale.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

1.3. Dunque, l'ordinanza ministeriale n. 60/2020, ai fini dell'inserimento con riserva della parte ricorrente nelle ambite graduatorie, prescrive, quale unico requisito sufficiente, il conseguimento del mero titolo estero e l'invio della sola istanza, ma non richiede altresì l'averne già ottenuto l'equipollenza nel nostro Paese.

D'altronde, una diversa interpretazione non solo violerebbe la lettera della norma, ma sarebbe palesemente illegittima. Ed infatti, l'aggiornamento delle graduatorie è già avvenuto lo scorso anno e, in base alle previsioni contenute nel Dl n. 126/2019 (c.d. Salva Precari, convertito in l. n. 159/2019), il prossimo aggiornamento avverrà nell'anno scolastico 2022/2023.

Il recente provvedimento, pertanto, non poteva riaggiornare le graduatorie e modificare i parametri normativi contenuti nell'ordinanza ministeriale n. 60/2020, in quanto l'efficacia dell'agire amministrativo, riferito all'aggiornamento delle graduatorie, era ormai concluso ed esaurito, attraverso l'ordinanza n. 60/2020.

Inoltre, ai fini dell'ulteriore aggiornamento delle graduatorie, sarebbe stato comunque necessario condurre un certo tipo iter amministrativo, ivi compresa l'attività consultiva, che, invece, gli atti impugnati non contengono, con evidente violazione del principio di legalità e del giusto procedimento e con evidente violazione della normativa di cui al D.L. 22/2020, art. 2 comma 4 ter che prevede come il Ministero dell'Istruzione, ai fini della formulazione delle graduatorie per le supplenze, debba richiedere il parere al CSPI e al Ministero dell'Economia.

Da ciò deriva che i provvedimenti amministrativi gravati, se intesi in senso diverso rispetto a quanto già prescritto dall'ordinanza, sono illegittimi perché in contrasto con la normativa relativa alla formazione delle graduatorie

1.4. La presente censura, dunque, riguarda, in primo luogo, l'erronea applicazione della normativa da parte del Ministero.

Invero, rientra nella prassi dell'Amministrazione scolastica – oltretutto nella lettera della succitata ordinanza n. 60/2020 - la volontà di includere, e non invece di escludere, i docenti abilitati all'estero, che hanno già provveduto all'invio della domanda di equipollenza.

Si pensi, ad esempio, al Concorso Semplificato, in cui è stato permesso l'accesso, con riserva, dei docenti abilitati all'estero, in attesa che conseguissero il proprio titolo.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Pertanto, nel momento in cui il ricorrente ha compilato l'istanza per l'inserimento negli Elenchi aggiuntivi della Nuova Prima Fascia delle GPS, tramite il sistema online a cui ha avuto accesso, era espressamente richiesto di indicare se il docente avesse provveduto all'inoltro della domanda di riconoscimento del proprio titolo estero, quale requisito che avrebbero poi permesso l'inserimento della parte istante.

1.5 Ad essere violato è dunque anche il principio del legittimo affidamento, in quanto, in occasione dell'invio della domanda, la parte ricorrente ha potuto formulare la propria istanza di inserimento, sulla base della piattaforma predisposta dallo stesso Ministero, per poi vedersi ingiustamente escluso, benché la piattaforma online permettesse già l'inserimento della odierna parte ricorrente negli elenchi aggiuntivi.

Da qui deriva che il docente ha potuto senz'altro riproporre il legittimo affidamento sul fatto che, essendo stato posto nelle condizioni di formulare regolare domanda, avrebbe anche potuto avere accesso alla procedura in esame. Al contrario, l'esclusione del docente dalle ambite graduatorie, a causa del provvedimento impugnato, viola il principio del legittimo affidamento.

1.6. Per concludere la presente doglianza, dunque, si può senz'altro dire che l'ATP ha ingiustamente escluso il ricorrente, in quanto l'ATP non ha preso in considerazione come l'ordinanza non detti alcun limite ai fini dell'inserimento della parte istante. Nella stessa direzione volge anche il Dm n. 51/2021, anch'esso oggetto di gravame, proprio perché inteso in senso limitativo per il docente.

II. VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELLA L. N. 159/2019 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – DIFETTO DI PROPORZIONE – VIOLAZIONE DEI PILASTRI DEL DIRITTO COMUNITARIO – CONTRADDITTORIETA' – ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE — LETTURA COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA DELLA NORMA – IN SUBORDINE: TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

2.1. Il ricorrente, nell'ipotesi in cui, invece, per assurdo, in subordine, si dovesse ritenere che la lesione scaturisca dall'impugnata ordinanza ministeriale – nonostante la lettera della norma risulti essere molto chiara - eccepisce l'illegittimità dell'ordinanza stessa.

In particolare, si tratterebbe di un'ingiusta discriminazione che subirebbero gli abilitati all'estero, rispetto agli abilitati in Italia.

Tale discriminazione entrerebbe perciò in contrasto con il d.lgs. n. 206/2007, tramite cui è stata recepita la direttiva europea, in base al principio della libera circolazione dei titoli.

In altri termini, i docenti abilitati all'estero rimarrebbero ingiustamente esclusi, senza alcuna possibilità di essere inseriti.

Tale profilo contrasterebbe con la ragionevolezza e la logicità delle scelte amministrative, in quanto la tempistica che il Ministero impiega per il rilascio del titolo, non può ricadere sul ricorrente.

Il recente provvedimento, dunque, poiché inteso in senso ostativo è illegittimo per le predette ragioni, che vedono l'Amministrazione scolastica consumare un vero e proprio eccesso di potere, nonché violare la norma istitutiva delle GPS.

I medesimi vizi, altresì, affliggono anche l'ordinanza, laddove si dovesse intendere quest'ultima quale mero impedimento all'iscrizione con riserva. Invero, il Dl n. 126/2019 e la successiva conversione in legge, non prevedono affatto che i docenti abilitati all'estero, ai fini del loro inserimento, debbano essere già titolari del decreto di equipollenza.

2.2. Peraltro, non può neanche essere trascurato come lo stesso Ministero dell'Istruzione abbia deciso di prescindere dal fatto che, per gli abilitati in Romania, il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, si fosse già espresso in senso favorevole, e, con riferimento al contenzioso seriale, ha annullato la nota che – per oltre vari anni- lo stesso Ministero dell'Istruzione ha invece utilizzato per “congelare” le abilitazioni conseguite in Romania.

Il presente capo di censura, dunque, investe la vicenda degli abilitati in Romania, in ordine al fatto che il Ministero ha impedito il conseguimento del titolo, a causa di una nota che poi si è rivelata essere illegittima.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Escludere il ricorrente, abilitato in Romania, significa rieditare il potere amministrativo in maniera illegittima e in senso contrario alle coordinate giurisprudenziali che, da più anni oramai, hanno inteso eliminare l'ostacolo al riconoscimento del titolo estero.

Ne deriva che il Ministero, quanto meno, per gli abilitati in Romania, ivi compresa l'odierna parte ricorrente, avrebbe dovuto permettere l'inserimento negli elenchi aggiuntivi della Nuova Prima Fascia, in quanto aveva già disciplinato in maniera illegittima la pretese dei docenti con abilitazione Romania.

Tuttavia, il Ministero, dopo la nota annullata dal Consiglio di Stato, non ha provveduto a rieditare il poter amministrativo, neppure in vista dell'aggiornamento degli elenchi aggiuntivi. Peraltro, tale comportamento del Ministero si pone in contrasto con quanto stabilito dal diritto comunitario e dalla giurisprudenza sul punto intervenuta che, in varie occasioni, ha già annullato i provvedimenti ministeriali impeditivi al riconoscimento del titolo estero.

Nello specifico, dalla condotta della parte pubblica è emerso come ci sia tutt'ora una chiara violazione del D.lgs. n. 206/2007.

2.3. La normativa primaria, di cui al D.L. 73/2021, art. 59, comma 4, nella lettura costituzionalmente orientata, è dunque chiara e non prevede alcuna discriminazione contro gli abilitati all'estero.

Si censura, dunque, l'omessa distinzione che il Ministero avrebbe dovuto invece compiere nel fornire la lettura costituzionalmente orientata della norma, in quanto ha inteso escludere l'odierno ricorrente che è in attesa di concludere l'iter amministrativo riguardante la propria equipollenza.

2.4. Ad ogni modo, in via gradata, qualora si dovesse rinvenire la lesione direttamente provocata dalla normativa primaria, sempre in subordine, e in assenza dell'auspicata lettura costituzionalmente orientata della norma, secondo i termini di cui sopra, si chiede di rimettere gli atti alla Corte costituzionale, affinché valuti la legittimità costituzionale della norma in esame.

Infatti, laddove la norma primaria dovesse ritenersi la causa dell'esclusione, quest'ultima sarebbe comunque illegittima per violazione degli artt. 1,2,3,4,97 Cost.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

La nostra Costituzione, invero, ad impronta lavoristica, non legittima una simile disparità di trattamento. La norma, pertanto, laddove non disapplicata o non dichiara incostituzionale, potrebbe anche essere rimessa alla Corte di Giustizia europea, per violazione del d.lgs. n. 206/2007 e per violazione della direttiva **2005/36/CE – 2013/55/CE.**

In particolare, ad essere violato risulta essere un pilastro del diritto comunitario, ossia quello basata sulla libera circolazione dei titoli nella sua pienezza.

Dunque, tanto la Costituzione quanto il diritto comunitario non giustificano alcuna disparità di trattamento.

La nostra Costituzione, in particolare, permette l'accesso all'impiego pubblico secondo concorso o secondo altra procedura prevista per legge.

Nel caso in esame, la legge, che non tenesse conto dell'iter che il ricorrente sta affrontando per vedersi riconosciuto il proprio titolo, sarebbe senz'altro incostituzionale perché violerebbe il diritto al lavoro nella sua dimensione dinamica.

III. OMESSA MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DELLA L. n. 241/1990 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1,2,3,4,97 COST- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE.

3.1. Nello specifico, il ricorrente fa presente come sia riportato in maniera per nulla chiara, ma meramente ripetitiva, che ai fini dell'inclusione negli elenchi aggiuntivi di cui sopra i candidati – ai sensi del menzionato D.M. 51/2021 - devono aver già acquisito, alla data del 20.07.2021 oppure, in base alla disposta proroga, alla data del 31.07.2021, il titolo di abilitazione oppure il titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado.

Tale provvedimento, dunque, apparentemente motivato, contraddice il principio consolidato e, di recente, anche ribadito dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato n. 3385/2021, secondo cui: *L'indirizzo maggioritario della giurisprudenza amministrativa si è infatti ben presto orientato nel senso che «il difetto di motivazione nel provvedimento non può essere in alcun modo assimilato alla violazione di norme procedurali o ai vizi di forma [...] e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento*

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai cosiddetti vizi non invalidanti» (ex plurimis, Consiglio di Stato, sezione terza, 7 aprile 2014, n. 1629; sezione sesta, 22 settembre 2014, n. 4770; sezione terza, 30 aprile 2014, n. 2247; sezione quinta, 27 marzo 2013, n. 1808).

3.2. Pertanto, la motivazione del provvedimento amministrativo, che, nel caso di specie, risulta essere solo apparente (*tamquam non esset*), rappresenta un'altra chiara violazione del principio del giusto procedimento, con derivante lesione del rapporto democratico tra parte pubblica e cittadino.

IV. Il ricorrente formula ISTANZA PER LA CONCESSIONE DEL DECRETO MONOCRATICO. Per quanto concerne il *fumus* il ricorrente rinviava a quanto argomentato nei precedenti motivi del ricorso introduttivo, oltre alla richiesta di notificazione mediante pubblici proclami, come da istanza formulata nei successivi punti.

Per quanto invece riguarda il **periculum in mora** l'istante precisava che nelle more rimarrebbe escluso dall'inserimento negli elenchi aggiuntivi della Nuova Prima Fascia delle GPS, pertanto, in attesa della deliberazione in sede camerale, si rende necessario sospendere gli atti impugnati, in modo che la causa giunga integra sino alla camera di consiglio.

Al contrario, il ricorrente non riuscirebbe a fronteggiare diversamente l'urgenza che incombe e, dunque, verrebbe privato del bene della vita. Pertanto, l'invocata misura cautelare, che non rappresenta l'anticipazione del giudizio, potrebbe invece sospendere in via interinale l'efficacia dei provvedimenti che, in caso contrario, rimarrebbero validi sino alla camera di consiglio utile, ma con derivante esclusione nelle more della parte istante.

V. Il ricorrente formulava ISTANZA PER LA CONCESSIONE DELLA SOSPENSIVA.

Per quanto concerne il *fumus*, la ricorrente rinviava a quanto argomentato nel ricorso introduttivo. Per quanto invece riguarda il **periculum in mora** l'istante faceva presente che la vertenza coinvolge gli interessi legittimi di natura pretensiva, pertanto, in attesa della deliberazione in sede di merito, con riferimento all'anno scolastico in corso, è senz'altro necessario accordare la misura sospensiva dei provvedimenti impugnati. Peraltro, la

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

sospensione dei provvedimenti, non al mero fine di anticipare il merito, ma al giusto scopo di sospendere gli atti in corso causa, può comportare la riedizione del potere amministrativo, e, dunque, il reinserimento della parte ricorrente.

VI. Il ricorrente chiedeva altresì di essere autorizzata alla **NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI TELEMATICI**, in quanto è materialmente impossibile procedere con la notifica secondo i metodi tradizionali, e, dunque, come da prassi e secondo quanto già stabilito dal TAR Lazio, chiedeva di essere autorizzata a pubblicare il ricorso introduttivo sul sito istituzionale del Ministero.

4. Con riferimento all'indicazione dei controinteressati come sopra specificati e comunque sono indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie provinciali di interesse, come dall'elenco allegato al presente avviso.

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it, attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

6. La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con Ordinanza n. 5822/2021 NRG 9225/2021 pubblicata dal Tar Lazio Sezione III bis in data 25/10/2021.

Si fa presente che, in ottemperanza a quanto prescritto dal giudice amministrativo, il Ministero dell'Istruzione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, il testo integrale del ricorso e dell'ordinanza di autorizzazione - così come consegnati da parte ricorrente – in calce a cui dovrà essere inserito un **Avviso** contenente quanto di seguito riportato:

- a) la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza n. 5822/2021, NRG 9225/2021, pubblicata dal Tar Lazio Sez. III bis, in data 25/10/2021;
- b) lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- c) il Ministero dell'Istruzione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso e l'ordinanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, gli elenchi nominativi dei controinteressati, gli avvisi;
- d) il Ministero dell'Istruzione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dell'ordinanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami e degli elenchi nominativi dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- e) il Ministero dell'Istruzione dovrà curare che sull'home page del proprio sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e l'ordinanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.

Si allega il testo integrale del ricorso introduttivo, dell'ordinanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami e degli elenchi dei controinteressati.

Si rimane in attesa dello svolgimento da parte del Ministero dell'Istruzione degli immediati adempimenti descritti, nonché resta a disposizione per fornire qualunque informazione che possa risultare necessaria per l'esecuzione di quanto richiesto.

Cordiali Saluti

Lecce – Roma, 26/10/2021

Avv. Sirio Solidoro